

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P430/4112 sott. 53

Roma, 05 maggio 2005

OGGETTO: Legge 23 agosto 2004 n° 239. Modifica del deposito di oli minerali.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in oggetto indicato, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso dal Comando Provinciale di Varese.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette, condividendone i contenuti, la nota del Comando provinciale VV.F. di Varese, relativa agli adempimenti in materia di prevenzione incendi in caso di modifiche di stabilimenti di oli minerali non soggette ad autorizzazione regionale ai sensi del comma 58 della legge 23.08.2004, N° 239 ¹.

Al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo della Legge in oggetto si prega il Superiore Ministero di esprimere il proprio parere.

Parere del Comando

In relazione alla segnalazione fatta pervenire dalla ditta indicata in oggetto in data 10.01.2005, relativa all'aumento della capacità del deposito di oli minerali sito nel comune di XXXXXX, si fa presente che quanto previsto dalla legge citata nella suddetta segnalazione non esenta la ditta a presentare a questo Comando un progetto di modifica per l'avvio, attraverso l'acquisizione del parere preventivo, della procedura prevista per il rilascio del CPI ai sensi della Legge n. 966/65 dei D.P.R. n. 577/82 e n. 37/98.

(Omissis. N.d.R.)

¹ La legge 239/04 ha trasferito alle regioni alcune competenze in carico alle Prefetture. Il comma 58 dell'unico articolo di tale legge riporta: "Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali, non ricomprese nelle attività di cui al comma 56, lettere c) e d), nonché quelle degli oleodotti, sono liberamente effettuate dall'operatore, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo".

L'art. 56 cita:

56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono attività sottoposte a regimi autorizzativi:

- a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
- c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
- d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

In ultimo si riporta, per completezza, quanto indicato all'art. 2 lettera a):

"a) le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;". N.d.R.